

COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

Repertorio N. 420/2022

AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

BIBLIOTECA CIVICA EZIO VANONI – LOTTO 1 – STRALCIO A

CUP: H93G22000040006– CIG: 9362727EBA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno 6 (sei) del mese di ottobre, presso la Sede Municipale di Morbegno, avanti a me Rina Cerri, Segretario Generale, domiciliata per la carica presso la sede comunale e autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 18.08.2000 n°267 e dell'art.25, comma 5°, lettera a), del vigente Statuto comunale, sono personalmente comparsi, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, me consenziente sono comparsi i Signori:

BOSATTA ANDREA, nato a [REDACTED] CF:

[REDACTED] che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Morbegno

C.F. e Partita IVA n. 00098990146, che rappresenta nella sua qualità di

Responsabile del Servizio Tecnico, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente Stazione Appaltante;

TARABINI LUCA, nato a [REDACTED] residente a [REDACTED]

[REDACTED], in

qualità di Socio Amministratore della società F.LLI TARABINI S.N.C. DI

TARABINI DARIO E C., con sede legale in Albaredo per San Marco (So) in

via [REDACTED], di seguito denominato

semplicemente Appaltatore;

che è decorso il termine di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. e pertanto l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 04/08/2022, esecutiva

ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

Efficientamento energetico della Biblioteca Civica Ezio Vanoni e restauri di

alcune sue parti – Lotto 1 – Stralcio A, dell'importo complessivo di €.

90.000,00 di cui € 65.310,18 per lavori a base d'asta oltre ad €. 2.296,80 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 22.393,02 per somme a

disposizione dell'Amministrazione ed I.V.A.;

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 623 del

22/08/2022 i lavori in oggetto sono stati affidati alla società F.LLI TARABINI

S.N.C. DI TARABINI DARIO E C con sede legale in Albaredo per San Marco

(So) per l'importo di €. 64.657,08 al netto del ribasso offerto dell'1%

sull'importo dei lavori a base d'asta, oltre ad €. 2.296,80 per oneri di sicurezza

e così per un totale di €. 66.953,88 oltre I.V.A. nella misura di legge;

che è stato acquisito il DURC (Documento unico di regolarità contributiva),

attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore, con scadenza di validità al

16/12/2022;

che trattasi di contratto per il quale non è necessaria l'acquisizione della comunicazione antimafia in quanto di importo non superiore ad €. 150.000,00, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

che in data 08/09/2022 è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, il verbale di cantierabilità dei lavori, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Quanto sopra premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto

La stazione appaltante come sopra rappresentata, concede all'Appaltatore in persona del suo Socio Amministratore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di Efficientamento energetico della Biblioteca Civica Ezio Vanoni e restauri di alcune sue parti – Lotto 1 – Stralcio

A. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, b) il capitolato speciale d'appalto; c) gli elaborati grafici progettuali; d) l'elenco dei prezzi unitari; e) i piani di sicurezza; f) cronoprogramma.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto.

L'importo contrattuale ammonta ad € 66.953,88 (diconsi euro sessantaseimilanovecentocinquantatre//88) comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €. 2.296,80 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara dell'1% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 65.310,18.

Il contratto è stipulato a misura. Si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso offerto dall'Appaltatore. Il corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori e del R.U.P., richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse saranno disciplinate in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, dall'art. 161 D.P.R. 207/2010. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 4 - Anticipazione del prezzo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i si riconosce all'Appaltatore l'eventuale anticipazione del prezzo contrattuale nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto. Qualora richiesta, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 5 - Modalità dei pagamenti

All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, alle condizioni previste dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto e pertanto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati comprensivi della quota relativa degli oneri della sicurezza, raggiunga un importo non inferiore ad €. 40.000,00 al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto sono effettuati dopo l'ultimazione dei lavori, la redazione del conto finale e l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura. Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorata dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. L'emissione del certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2 comma, del codice civile. Detto certificato è emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; lo stesso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

ARTICOLO 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. I pagamenti, a norma dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., saranno effettuati su uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, ed il bonifico bancario o postale riporterà il codice unico del progetto (C.U.P.) di cui trattasi, che risulta essere CUP: H93G22000040006 e il codice identificativo di gara (CIG): 9362727EBA. L'Appaltatore, ai sensi della normativa di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ha comunicato il codice IBAN del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Gli obblighi di cui al presente articolo dovranno essere inseriti, pena la nullità assoluta, anche negli eventuali contratti di subappalto. L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Sondrio della notizia dell'inadempimento da parte del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti danno atto che il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. comporta la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

ARTICOLO 7 - Termini per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 82 (ottantadue) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori sottoscritto in data 14/09/2022. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo suindicato per l'esecuzione delle opere, salvo motivate sospensioni disposte dalla direzione lavori, è applicata una penale giornaliera in misura del 2(due) per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ARTICOLO 8 – Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, regolamento o in forza del capitolato generale. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: a) l'impianto e la manutenzione e del cantiere; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) le vie di accesso al cantiere, la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; e) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi; g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore assume l'obbligo di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare

esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 9 – Revisione prezzi contrattuali

In corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione la revisione dei prezzi contrattuali se e in quanto dovuta, secondo le disposizioni legislative in vigore.

ARTICOLO 10 - Responsabilità dell'opera

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile l'Appaltatore è responsabile per eventuali difformità e vizi dell'opera e difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 102, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000), nonché del Codice Civile.

ARTICOLO 11 - Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche

di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 aprile 2008, n. 81; l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto. La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 12 – Riserve dell'Appaltatore

Qualora siano iscritte riserve di qualsiasi importo sui documenti contabili, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula una proposta motivata di accordo bonario. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere. Per quanto non indicato si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

ARTICOLO 13 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A tal fine è disposta la ritenuta di garanzia nei modi,

termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 14 – Piani di sicurezza

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori ha depositato presso la stazione appaltante il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi

utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 15 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l'Appaltatore risulta essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.,

ARTICOLO 16 – Piani di emersione

L'Appaltatore dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (Pie) previsti dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383.

ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 dello stesso decreto.

ARTICOLO 18 - Subappalto

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Le parti danno atto che nei documenti di gara non sono state indicate prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto che devono essere eseguite obbligatoriamente dall'Appaltatore. Non può essere in ogni caso subappaltata, a pena di nullità, la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente individuata nella OG2. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto ad eventuali subappaltatori. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

ARTICOLO 19 - Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero [REDACTED] rilasciata da Italiana Assicurazioni – Agenzia di Lecco B.ZA VALT.NA, per l'importo di euro €. 7.060,51 ai sensi dell'art. 103 c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'Appaltatore si obbliga ad integrare la garanzia prestata ogni volta che la Stazione Appaltante debba procedere alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

ARTICOLO 20 - Responsabilità verso terzi

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore assume

la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante la polizza assicurativa numero 2022/25/6200243 in data 09/09/2022, nella forma All Risk rilasciata da Italiana Assicurazioni per un massimale di € 67.000,00 per opere oggetto del contratto, di € 100.000,00 per danni ad opere preesistenti e di €. 500.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.).

ARTICOLO 21 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, è a carico della stazione appaltante.

ARTICOLO 22 - Clausola arbitrale

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie le parti, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, individuano come competente il Foro di Sondrio.

ARTICOLO 23 - Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Morbegno (So), in Via San Pietro n.22.

ARTICOLO 24 – Patto d'integrità e Codice di comportamento

Le parti danno atto che è stato sottoscritto il Patto d'Integrità approvato da questo Comune e l'Appaltatore dichiara di obbligarsi a rispettare le norme del Codice di Comportamento adottato da questo Ente.

Il Responsabile del Servizio tecnico Ing. Andrea Bosatta e il Socio Amministratore Sig. Tarabini Luca ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto responsabile ha ricevuto altre utilità dalla medesima impresa. Ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri negoziali per conto della pubblica amministrazione nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 25 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 201/2018 il Comune di Morbegno (So), quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore dell'esecuzione dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte; altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 201/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 201/2018. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati

in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al

loro trattamento. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley

Lombardia S.r.l. con sede a Cantù. I punti di contatto sono:

halleylombardia@halleypec.it; e-mail: info@halleylombardia.it; Referente per

il titolare: Team DPO: gdpr@halleypec.it; e-mail: gdpr@halleylombardia.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il

proprio consenso al predetto trattamento.

**Formalizzazione delle volontà mediante acquisizione digitale della
sottoscrizione autografa**

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico,

l'imposta di bollo è fissata in €. 45,00 (diconsi euro quarantacinque/00). E

richiesto da Stazione Appaltante ed Appaltatore, io Segretario comunale ho

ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica

mediante personal computer e software di videoscrittura. Il presente contratto

costituito da 16 (sedici) facciate a video per intero e n. 2 righe della

diciassettesima facciata, viene da me Segretario Comunale letto alle parti

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, dopo avermi

dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il

contenuto, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai

sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del codice dell'amministrazione digitale

(CAD). Io Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle

parti sono validi e appongo la mia firma digitale, dopo quella delle parti, in loro

presenza.

Per il Comune di Morbegno: Bosatta Andrea – firmato digitalmente

Per l'Appaltatore: Zugnoni Bruno - firmato digitalmente

Il Segretario Comunale – Cerri Rina – firmato digitalmente